



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa sullo schema d'intesa della Conferenza Unificata ai fini dell'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevista dall'art. 5, comma 2, del D.M. 29 novembre 2000, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto veicolare.**

Repertorio n. 60/ev del 29 ottobre 2009

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

nell'odierna seduta del 29 ottobre 2009

**VISTO** l'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), il quale prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite pertinenti, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 novembre 2000, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma 5 della legge n. 447 del 1995, il quale, all'art. 5, comma 2, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con questa Conferenza, approvi i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni e provveda, ugualmente d'intesa con questa Conferenza, alla ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base regionale;

**VISTO** lo schema di intesa-tipo da sancire in questa Conferenza Unificata, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-

4

PR





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

2008-0020853/UL del 12 dicembre 2008, riguardante l'approvazione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto veicolare, prevista dall'art. 5, comma 2, del richiamato D.M. del 29 novembre 2000;

**CONSIDERATO** che tale schema di intesa-tipo è stato esaminato nella riunione tecnica del 26 gennaio 2009, alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle Autonomie regionali e locali, nel corso della quale sono state proposte delle modifiche al testo da parte delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTA** la nuova stesura del predetto schema di intesa-tipo (allegato 1), trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. DSA-2009-0020531 del 29 luglio 2009, in cui, a seguito della predetta riunione tecnica, è stata eliminata la seconda parte del paragrafo 13 relativo all'accantonamento dei fondi per le attività di monitoraggio, prevedendo inoltre di dover procedere ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003;

**VISTO** l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese, in sede di questa Conferenza, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni, escludendo in tale caso l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**CONSIDERATI** gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, hanno espresso il loro positivo avviso sul succitato schema di intesa;

**ESPRIME INTESA**

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di intesa-tipo da sancire in questa Conferenza Unificata, nel testo trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2008-0020853/UL del 12 dicembre 2008 (allegato 1), riguardante l'approvazione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei piani degli





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto veicolare, prevista dall'art. 5, comma 2, del D.M. del 29 novembre 2000.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*E Siniscalchi*

Il Presidente  
On. dott. Raffaele Fitto

*R Fitto*

*H* *RR*  
*o*

**SCHEMA DI INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL  
DECRETO 29 NOVEMBRE 2000 DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE, SULLA  
PROPOSTA DI PIANO DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO ED  
ABBATTIMENTO DEL RUMORE PREDISPOSTO DAL GESTORE xxxxxxxx  
yyyyyy AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DELLA LEGGE 26  
OTTOBRE 1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)**

LA CONFERENZA UNIFICATA  
nella seduta del . . . .

VISTA la legge 447/1995, art. 10 comma 5;  
VISTO il DM 29 novembre 2000;  
VISTO il DPR 30 marzo 2004 n. 142;  
VISTO la legge 131/2003, art.8, comma 6;

VISTO il Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposto dalla Società . . . . , gestore di infrastrutture di trasporto veicolare di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge 447/1995 . . . nel testo trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota Prot. . . . del . . . ;

CONSIDERATE le risultanze della riunione tecnica del . . . . alla quale hanno partecipato i rappresentanti della società ". . . . ." del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province Autonome, dell'ISPRA, delle Agenzie regionali e provinciali territorialmente interessate, dell'Unione Province Italiane, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

CONSIDERATO inoltre che:

- 1 . Con riferimento a quanto previsto dal DM 20 novembre 2000, articolo 3, comma 2, si è rilevato che il piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore presentato dalla Società ". . . . ." contiene gli ordini di priorità sia nazionali sia a livello regionale;
2. Per quanto previsto dal DM 29.11.2000, articolo 2, comma 4, lettera c), il piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore riporta l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti, se pur di massima, per ciascun intervento. Fornisce, inoltre, raggruppamenti per annualità e per Regione dei costi e dei tempi;
3. La presenza delle informazioni evidenziate ai precedenti punti 1 e 2 consente di procedere all'approvazione di massima del piano in quanto permette di individuare:
  - a ) i fondi per gli interventi da realizzare in ogni singola Regione, essenziali al fine di poter eventualmente modificare, nell'ambito degli stanziamenti regionali previsti dal



piano presentato, l'ordine di priorità degli stessi (art. 3, comma 3, DM 29.11.2000);  
b ) la suddivisione degli interventi in singole annualità, in quanto indispensabile per approvare, in prima istanza, alcune annualità del piano stesso;

### ESPRIME INTESA

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8 comma 6 della legge 131/2003 e all'articolo 5 del DM 29 novembre 2000 sul Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposto e presentato dalla società "... ..", con le specificazioni e le prescrizioni contenute nei punti che seguono e nell'allegato.

1. La presente intesa stabilisce un'approvazione di massima del Piano, riferita alla programmazione degli interventi del primo stralcio. Tale periodo decorre dalla data del decreto di approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino al 1 gennaio 2014.

Entro il 15 gennaio 2013 verrà presentata dalla società "... .." al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni/Province Autonome ed ai Comuni interessati lo stato di attuazione del Piano di cui alla presente intesa con una ricognizione delle azioni svolte,

Entro lo stesso 15 gennaio 2013 la società " ....." deve presentare documentazione relativa allo stralcio successivo del Piano che prenderà in considerazione gli interventi di cui alla presente intesa non ancora realizzati e l'aggiornamento e l'integrazione dello stesso per il successivo periodo di attuazione.

Detta documentazione conterrà anche elementi necessari alla valutazione ed alla verifica degli aspetti tecnici (anche in relazione alle migliori tecnologie disponibili), economici, realizzativi, di analisi territoriale, ambientale, di inserimento paesaggistico-visivo, per dedurre, eventualmente, nuovi criteri e modalità di realizzazione delle successive fasi del Piano.

Entro il 31 dicembre 2013 sarà emanato il decreto ministeriale di approvazione del nuovo stralcio di Piano, d'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 5 del DM 29.11.2000. Nelle more dell'emanazione di detto decreto, vigono le disposizioni di cui al precedente decreto di approvazione.

I periodi successivi di approvazione del Piano avranno durata quinquennale fino alla concorrenza dei quindici anni previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b) per la realizzazione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto veicolare.

Al fine di rendere attuabile ed efficace l'attività di controllo sull'attuazione del Piano affidata al Ministero dall'art. 10 comma 5 della legge 447/1995, è stabilita una periodica ricognizione sullo stato di realizzazione degli interventi attraverso specifiche azioni di monitoraggio da avviare successivamente all'approvazione del Piano.



2. La presente intesa sul Piano presentato dalla società “.....” costituisce atto formale propedeutico alla necessaria approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente prevista dall'articolo 5, comma 2, del DM 29.11.2000.

3. La Regione o Provincia Autonoma, d'intesa con i Comuni interessati ed il Gestore, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in casi particolari e motivati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 4 e dall'art.5 della legge quadro 447/95 un ordine di priorità che modifichi la graduatoria stabilita attraverso l'applicazione dell'indice di cui all'articolo 3, comma 1, del DM 29.11.2000 ed approvata attraverso il presente atto. Superata positivamente la fase istruttoria, tale modifica viene corredata da specifici atti amministrativi regionali che ne diano adeguata motivazione.

4. I progetti definitivi dei singoli interventi potranno avere, se del caso, caratteristiche differenti dal piano approvato con la presente Intesa, sempre che siano rispettati gli obiettivi del risanamento acustico, le risorse allocate per singole Regioni/Provincia Autonoma e che sulle modifiche vi sia accordo fra Regione/Provincia Autonoma, Comuni interessati e Gestore. In caso di controversia la questione è rimessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare al fine della sua risoluzione. Le eventuali variazioni al progetto dovranno essere adeguatamente motivate e comunicate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'ammontare delle risorse finanziarie che la Società “.....” impegna per la realizzazione degli interventi individuati nel Piano e non ancora realizzati può comprendere solo la propria quota di partecipazione finanziaria assunta dalla medesima Società nell'ambito di Accordi pregressi sottoscritti con Enti Locali, Amministrazioni o altri soggetti al di fuori delle procedure di elaborazione, di proposta e di approvazione del Piano oggetto della presente Intesa. In ogni caso faranno fede i tempi di realizzazione eventualmente previsti negli Accordi di cui sopra, laddove non sussistano impedimenti legati all'organizzazione dei cantieri. In caso di controversia, si procede come previsto al punto 4.

Sono fatti salvi, e quindi computabili ai fini contabili, gli interventi comunque effettuati precedentemente all'entrata in vigore del DPR 142/2004, come previsto dall'art. 11 comma 1 dello stesso decreto.

6. Sono stralciati dal Piano presentato, in quanto dotati di procedimenti diversi dal presente, gli interventi di risanamento acustico stabiliti da procedure di Valutazione di Impatto Ambientale a livello nazionale o regionale già concluse. In particolare, nel caso di nuove realizzazioni con procedura di VIA conclusa che possono interferire con gli interventi previsti dal piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, per le istruttorie nazionali, ovvero le Regioni e le Province Autonome e i Comuni



interessati per quelle regionali terranno conto in sede di realizzazione del piano della necessità di rendere coerenti gli interventi di risanamento acustico previsti dal Piano con quelli relativi alle nuove opere oggetto di VIA.

7. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DM 29.11.2000, gli interventi di mitigazione da considerare in via prioritaria sono quelli che interessano direttamente la sorgente del rumore e solo successivamente quelli da realizzare lungo la via di propagazione del rumore stesso. Nello specifico vanno dunque presi in considerazione prioritariamente le pavimentazioni fonoassorbenti o comunque a bassa emissione ed una sistematica azione di manutenzione nonché azioni dirette sulla mobilità. Va precisato che, con riferimento all'adozione di pavimentazioni fonoassorbenti o a bassa emissione, se tali interventi rientrano nell'ambito della normale manutenzione, gli oneri da contabilizzare nel piano sono esclusivamente quelli derivanti dall'extracosto rispetto all'asfalto tradizionale. Viceversa, se l'intervento viene realizzato al di fuori della normale manutenzione, i relativi costi possono essere contabilizzati per intero.

8. Particolare attenzione andrà riservata alle motivazioni che giustificano eventuali interventi diretti sui ricettori. Potrà comunque essere valutata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla Regione/Provincia Autonoma, dal Comune competente e dal Gestore, nell'ambito di apposita Conferenza di Servizi, la possibilità di realizzare interventi sui ricettori, oltre che nei casi previsti dal DPR 142/2004 e dal DM 29.11.2000, anche ad integrazione di interventi con barriere acustiche con parziale realizzazione dimensionale in altezza, in particolare quelle poste in opera in situazioni che presentino problemi di inserimento paesaggistico-ambientale delle medesime (es. barriere in prossimità di particolari ricettori e/o rimodellamento geomorfologico, etc. ...).

9. Essendo state rilevate carenze nel Piano predisposto dalla Società “. . . . .” relativamente ai dati ed alle informazioni richiesti dal DM 29.11.2000, ritenute comunque non pregiudiziali all'approvazione del Piano medesimo, la Società, prima della approvazione del progetto definitivo, dovrà fornire a tutti i soggetti interessati, i dati mancanti nel rispetto dei criteri di cui all'allegato n.1 dell'Intesa.

NdR: da inserire se necessario.

10. Con riferimento all'art. 6, comma 1 del DM 29.11.2000, la Società “. . . . .” dovrà fornire entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni ed ai Comuni competenti i dati e le informazioni ivi previsti, con particolare riguardo agli aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi di risanamento previsti.

11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni



amministrative e di coordinamento per le attività di controllo per il conseguimento degli obiettivi di risanamento relative al Piano presentato dalla Società “. . . . .”, previste dall’articolo 6, comma 2 del DM 29.11.2000, tramite iniziative e attività periodiche di verifica organizzate in collaborazione con le Regioni e/o Province autonome interessate.

12. Per ciascuno degli interventi di mitigazione acustica realizzato, la Società “. . . . .” dovrà produrre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione/Provincia autonoma e ai Comuni interessati adeguata documentazione di verifica acustica, che ne certifichi il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM 29.11.2000.

In particolare, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di risanamento acustico degli interventi realizzati dovrà essere condotta a due livelli: sia attraverso il controllo del rispetto dei valori limite presso i ricettori secondo quanto stabilito dallo stesso art. 2, comma 5 del DM 29.11.2000, tenendo in considerazione esclusivamente la rumorosità dell’infrastruttura stradale, sia attraverso l’esame delle caratteristiche acustiche intrinseche delle opere realizzate come disposto dall’Allegato 2 dello stesso decreto avendo cura di controllare la rispondenza dell’intera opera e delle sue parti con quanto previsto dal progetto acustico attraverso la certificazione di laboratorio e quella prodotta in sito.

13. Ai sensi dell’art. 10, comma 5 della legge 447/1995, il controllo e il rispetto dell’attuazione dei piani è demandato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si può avvalere di ISPRA che a sua volta potrà fare riferimento al sistema agenziale.

14. I progetti acustici di dettaglio per la mitigazione ed il contenimento del rumore sono soggetti alle procedure di approvazione previste dalle vigenti norme in materia. I Comuni, nonché le Regioni e le Province interessate si adoperano affinché l’iter approvativo si concluda in modo celere, possibilmente entro 1 anno dalla presentazione del progetto definitivo di ogni singolo intervento da parte dei gestori. Eventuali cause di impedimento/rallentamento nello svolgimento dell’iter stesso sono prontamente comunicate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.



